

DECRETO DEL SINDACO N. 3

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SULLA VIA INTERNA TRA I CONDOMINI DENOMINATI PICCOLO RODODENDRO E GRANDE RODODENDRO IN FRAZ. BREUIL-CERVINIA.

IL SINDACO

Vista la necessità d'istituire il divieto di sosta permanente in fraz. Breuil-Cervinia sulla via Interna tra i condomini denominati "Piccolo Rododendro" e "Grande Rododendro" al fine di contrastare qualsiasi forma di parcheggio abusivo a fare data dall'esecutività della presente e dall'apposizione di idonea cartellonistica in loco da parte dell'ufficio comunale preposto;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

- 1) a fare data dall'esecutività della presente e dall'apposizione di idonea cartellonistica in loco da parte dell'ufficio comunale preposto l'istituzione del divieto di sosta permanente in fraz. Breuil-Cervinia sulla via Interna tra i condomini denominati "Piccolo Rododendro" e "Grande Rododendro" al fine di contrastare qualsiasi forma di parcheggio abusivo;**
- 2) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato dell'apposizione della seguente segnaletica: divieto di sosta permanente;
- 3) Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 4) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lg. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 11/07/2022

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**